

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CIRAMI, BOSI, FUMAGALLI CARULLI,
MINARDO, NAPOLI Bruno, SILIQUINI, TAROLLI e NAPOLI
Roberto**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

Modifica dell’articolo 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), dell’articolo 7, comma 7 e dell’articolo 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)

ONOREVOLI SENATORI. - In occasione di manifestazioni elettorali, sia nazionali che regionali, si sono verificate e si verificano ancora, da parte dei vari Consigli regionali di garanzia, disparità di interpretazioni in ordine alle applicazioni delle norme di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n. 43, e 10 febbraio 1993, n. 515, pervenendo così a conclusioni diverse rispetto a fattispecie uguali od analoghe.

L'articolo 5, comma 5, della legge n. 43 del 1993 indica nella data delle elezioni il *dies a quo* dal quale fare decorrere il termine per gli adempimenti previsti dalla stessa normativa, senza chiarire se per «data delle elezioni» debba intendersi il giorno o l'ultimo dei giorni della votazione ovvero, come sembra più corretto e logico, il giorno in cui si è esaurito l'intero *iter* del procedimento elettorale, vale a dire il giorno della proclamazione (se non addirittura dell'inseguimento) degli eletti.

Tale seconda soluzione sembra di certo la più appropriata sotto l'aspetto letterale perchè nella legge viene usata la parola «elezioni» e non quella di «votazioni». Inoltre appare la più logica perchè la stessa legge fa una distinzione tra candidati eletti e non eletti, al fine - che qui ci riguarda - di individuare il procedimento per l'irrogazione della sanzione (articolo 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993, per i non eletti - articolo 15, comma 8 della stessa legge, per gli eletti) ed è, perciò, fin troppo ovvio che per sapere con certezza chi siano i candidati eletti e quali quelli non eletti occorre necessariamente attendere la ultimazione degli scrutini, la attribuzione dei voti e dei seggi, la proclamazione degli eletti.

A riprova di ciò è sufficiente osservare: che l'articolo 15 della legge n. 515 del 1993 si riferisce al candidato «proclamato» eletto; che la precedente legge 5 luglio 1982, n. 441 (che non risulta abrogata) prevede

anche per i consiglieri regionali che il termine di deposito della dichiarazione decorra dalla proclamazione; che per i deputati e i senatori è previsto questo stesso *dies a quo*.

Nel senso sopra illustrato va, dunque, modificata la citata norma di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sostituendo le parole «data delle elezioni» con «data della proclamazione».

Appare del tutto incongrua la disposizione dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 515 del 1993, nella parte in cui prescrive che all'obbligo di rendicontazione siano tenuti i candidati non eletti che non abbiano ricevuto contributi o non abbiano sostenuto alcuna spesa elettorale. Si è, invero, verificato e si verifica assai spesso che molti dei candidati (poi non eletti) avessero dato la propria disponibilità ad essere inclusi nelle liste elettorali senza alcuna mira ad una effettua elezione, ma semplicemente per spirito di immagine o di servizio al partito o al movimento politico di appartenenza. Non è, invece, pensabile che candidati eletti non avessero ricevuto contributi o non avessero sostenuto spese per la propria elezione, per cui la modifica integrativa della norma citata va prospettata solo nei confronti dei candidati non eletti.

Altra sostanziale modifica si impone in ordine alla normativa prevista dall'articolo 15, commi 5 e 8, della legge 10 febbraio 1993 n. 515.

Tale normativa prevede al comma 5 l'applicazione di una sanzione, a carico dei candidati (eletti e non) nel caso di mancato deposito, senza il rispetto dei termini previsti dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441. Ma al successivo comma 8 viene prevista una diversa procedura per l'applicazione di quella sanzione, per il candidato eletto, al quale viene concesso, in caso di mancato deposito nei termini, un ulteriore

termine di quindici giorni a far data dalla apposita diffida da parte del Collegio regionale di garanzia. Ciò comporta nei confronti del candidato non eletto una ingiustificata ed ingiustificabile disparità di trattamento che si intende eliminare con la presente proposta, estendendo anche a quest'ultimo la procedura di cui al citato comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993. Ciò eliminerebbe ancora una inaccettabile iniquità, quella cioè che la sanzione (che appare eccessivamente elevata tanto da farne fortemente dubitare la proporzione rispetto alla violazione) verrebbe applicata, in misura eguale, a due violazioni che, rispetto alla gravità oggettiva e all'elemento psicolo-

gico di chi le commetta, sono certamente e notevolmente diverse. È infatti, evidente che il mancato deposito della più volte richiamata dichiarazione e degli allegati fa supporre la volontà di nascondere i dati richiesti ed incide negativamente e gravemente sulla esigenza di trasparenza. Al contrario, il deposito tardivo esclude una simile volontà e non incide in maniera considerevole sullo scopo perseguito dalla legge. Prevedere, quindi, una sanzione uguale a due fattispecie del tutto diverse per natura e conseguenze, significherebbe operare una sproporzione di pena e, quindi, implicitamente una violazione del diritto di uguaglianza tra i cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «data delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «data della proclamazione».

Art. 2.

1. Nell'articolo 7, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le parole: «che abbiano ricevuto contributi o fatto spese elettorali:».

Art. 3.

1. Nell'articolo 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel primo periodo le parole: «da parte di un candidato proclamato eletto» sono soppresse.